



Commissione Italo-Svizzera Per la Pesca

REGOLAMENTO D'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

in vigore dal
1° gennaio 2023

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

A norma del Titoli II, III e IV della Convenzione i Commissari fissano, di comune accordo, le seguenti disposizioni generali di applicazione all'esercizio della pesca nelle acque italo svizzere.

Art. 1

(Elenco degli attrezzi di pesca consentiti)

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione gli attrezzi di pesca professionali e dilettantistici consentiti nelle acque italo svizzere sono quelli riportati come da elenco seguente:

- a) Attrezzi di pesca professionali consentiti nelle acque del Lago Maggiore o Verbano (Tabella 2).
- b) Attrezzi di pesca dilettantistica consentiti nelle acque del Lago Maggiore o Verbano (Tabella 3).
- c) Attrezzi di pesca professionali consentiti nelle acque del Lago di Lugano o Ceresio (Tabella 5).
- d) Attrezzi di pesca dilettantistica nelle acque del Lago di Lugano o Ceresio (Tabella 6).

Gli attrezzi non elencati nelle rispettive tabelle oppure che non corrispondono alle definizioni ai titoli 5° e 6° sono proibiti.

Art. 2

(Lunghezze minime dei pesci nei laghi)

Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perché la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, sono le seguenti:

Trota nel lago	cm 40	Pesce persico	cm 18
Salmerino	cm 25	Persico trota	cm 20
Coregone Lavarello	cm 30	Lucioperca	cm 40
Coregone Bondella	cm 25	Carpa	cm 30
Luccio.....	cm 45	Tinca	cm 30
Agone	cm 20		

Art. 3

(Specie protette)

- La pesca di **alborella, temolo, pigo, gambero autoctono, storioni autoctoni, savetta e anguilla** nelle acque italo svizzere è vietata.
- Altri divieti o limitazioni di pesca potranno essere assunti secondo le procedure dei rispettivi Stati ai sensi del Titolo V della Convenzione.

Art. 4

(Periodi di divieto)

I periodi di divieto di pesca a tutela dei periodi riproduttivi delle specie ritenute meritevoli di protezione sono definiti nella Tabella 1 per il Lago Maggiore o Verbano e nella Tabella 4 per il Lago di Lugano o Ceresio.

Art. 5

(Disposizioni per la pesca sul Fiume Tresa)

La pesca sul Fiume Tresa è disciplinata dalle disposizioni previste dal presente Regolamento al Titolo 4°.

Art. 6

(Reti consentite e sistemi di misurazione)

- l'uso di reti in monofilo è consentito esclusivamente quando lo spessore del filato sia di diametro superiore o uguale a 0,10 mm;
- l'uso di reti in tortiglia multifilo è consentito esclusivamente quando lo spessore dei filati sia di diametro superiore o uguale a 0,06 mm;
- la misura del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata.
- la misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le rive, sono vietati il trasporto e la detenzione degli attrezzi e dei mezzi di pesca non permessi salvo provare che non siano destinati all'esercizio della pesca. Inoltre ai pescatori professionisti è proibito tenere in barca attrezzi consentiti in eccesso per numero e/o tipologia a quanto permesso per licenza o patente.

Art. 7

(Disposizioni per la pesca e modalità vietate)

- Gli esemplari che non raggiungono la lunghezza minima di cattura, o catturati durante il periodo di protezione della specie, o appartenenti a specie ittiche protette, devono essere immediatamente rilasciati con ogni possibile cura, salvo quanto riportato al punto successivo.
- Gli esemplari che non raggiungono la lunghezza minima di cattura, o catturati durante il periodo di protezione della specie, o appartenenti a specie ittiche protette, se recuperati morti da reti autorizzate, debbono essere messi in apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci potranno essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo familiare.
- E' vietato praticare la "pesca a strappo" con attrezzi armati con amo, cucchiaino, ancorotta o altri dispositivi ad essi assimilabili. Per "pesca a strappo" si intende l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale.
- L'uso del guadino è permesso esclusivamente per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti.
- E' vietato detenere "in vivo" e utilizzare come esca esemplari estranei alla comunità ittica autoctona dei laghi Maggiore o Verbano e di Lugano o Ceresio, con la sola eccezione del gardon.
- E' altresì vietato detenere in vivo e utilizzare come esca esemplari appartenenti alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano durante il periodo di protezione della specie, o appartenenti a specie protette, o che non raggiungono la lunghezza minima di cattura.
- L'impiego di pesci vivi da utilizzare come esca è consentito esclusivamente con modalità d'uso che non pregiudichino il movimento del pesciolino solamente per gli attrezzi dilettantistici utilizzati per la pesca a traina, nonché con la canna da pesca con o senza mulinello.
- E' vietato l'uso a scopo di pesca di sostanze tossiche, narcotiche ed esplosive, nonché della corrente elettrica.
- E' vietato catturare i pesci con le mani.
- Sono vietate le operazioni di deviazione delle acque e di prosciugamento a scopo di pesca.

Art. 8

Pesca dei gamberi esotici

- La cattura di specie di gambero di origine esotica è consentita unicamente ai pescatori professionisti. In tal caso gli esemplari catturati non potranno essere reimmessi nelle acque

comuni italo-svizzere, ma dovranno essere uccisi prima dello sbarco salvo autorizzazione preventiva del Commissario.

Art. 9

(Limiti di cattura per la pesca dilettantistica)

Ciascun pescatore dilettante non può trattenere per ogni giornata di pesca più di:

- 15 capi complessivi di Salmonidi (trote, salmerini e coregoni), di cui non più di 5 trote o salmerini;
- 50 capi di pesce persico;
- 5 capi di lucioperca;
- 2 capi di luccio.

Art. 10

(Orari di pesca con attrezzi dilettantistici)

La pesca con la canna da riva è consentita a qualsiasi orario del giorno e della notte, mentre la pesca con la canna ed altri attrezzi dilettantistici da imbarcazione è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levare del sole.

Art. 11

(Zone di divieto e protezione)

- Ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Convenzione italosvizzera per la pesca, le aree di foce dei principali affluenti nei laghi sono soggette alle seguenti tutele:

Lago Maggiore o Verbano

- T. Cannobino: divieto di pesca permanente.
- T. San Giovanni: divieto di pesca dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di marzo.
- F. Toce: divieto di pesca permanente.
- F. Tresa immissario: divieto di pesca permanente, ma con possibilità di pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna armata con non più di 5 ami.
- T. Giona: divieto di pesca permanente.
- T. San Bernardino: divieto di pesca permanente sia nel tratto terminale dal Ponte della Statale 34 fino alla foce, sia alla foce.
- F. Maggia: divieto di pesca permanente.
- F. Ticino immissario: divieto di pesca permanente.
- F. Verzasca: divieto di pesca permanente.

Lago di Lugano o Ceresio

- T. Cuccio: divieto di pesca permanente.
- T. Vedeggio: divieto di pesca permanente.
- T. Cassarate: divieto di pesca permanente.
- T. Magliasina: divieto di pesca permanente.
- T. Laveggio: divieto di pesca permanente.

Le aree di divieto delle foci da proteggere precedentemente elencate si estendono per un raggio pari alla metà della larghezza del fiume, maggiorato di 50 m, nella porzione di lago prospiciente allo sbocco in lago dei relativi tributari.

- Ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Convenzione italosvizzera per la pesca, sono istituite le seguenti ulteriori zone di divieto:

Lago di Lugano o Ceresio

- Stretto di Lavena: divieto di posa di qualsiasi strumento di pesca professionale.

- Ponte dogana Ponte Tresa: divieto di pesca permanente dal ponte della dogana e dalle aree doganali immediatamente adiacenti, nella fattispecie le piattaforme d'attracco natanti e i camminamenti attorno agli edifici doganali.
- Arcate del ponte diga di Melide: divieto di pesca permanente

Art. 12
(Appendice)

Nel presente Regolamento sono riportate in appendice gli attrezzi e le reti non più utilizzati o proibiti a tempo indeterminato dalla Commissione italo svizzera per la Pesca.

Art. 13
(Abrogazione di disposizioni anteriori)

Il Regolamento di Applicazione in vigore dal 01.01.2022 verrà abrogato al 31.12.2022

TITOLO 2°
DISPOSIZIONI PER IL LAGO MAGGIORE O VERBANO

**Tabella 1 – Periodi di divieto nel Lago Maggiore o Verbano.
 Inizio e termine alle ore 12.00 dei giorni indicati.**

<i>Specie</i>	<i>Periodo di divieto</i>	
Trota nel lago	dal 26 settembre	al 20 dicembre
Salmerino	dal 15 novembre	al 24 gennaio
Coregone lavarello ..	dal 15 novembre	al 24 gennaio
Coregone bondella	dal 15 novembre	al 24 gennaio
Luccio	dal 15 marzo	al 30 aprile
Pesce persico	dal 1° aprile	al 31 maggio
Lucioperca	dal 1° aprile	al 31 maggio
Persico trota	dal 1° maggio	al 30 giugno
Agone	dal 15 maggio	al 15 giugno
Barbo	dal 15 maggio	al 15 giugno
Carpa	dal 1° giugno	al 30 giugno
Tinca	dal 1° giugno	al 30 giugno
Alborella	SPECIE PROTETTA	
Temolo	SPECIE PROTETTA	
Pigo	SPECIE PROTETTA	
Anguilla	SPECIE PROTETTA	
Savetta.....	SPECIE PROTETTA	
Storioni autoctoni.....	SPECIE PROTETTA	
Gambero autoctono	SPECIE PROTETTA	

Tabella 2 – Attrezzi professionali consentiti nelle acque del Lago Maggiore o Verbano.

<i>Attrezzo</i>	<i>Specie di riferimento</i>	<i>Maglia minima</i>	<i>Altezza massima</i>	<i>Lunghezza massima</i>	<i>Limitazioni stagionali e altre prescrizioni</i>	
1. RETI VOLANTI (1)						
1.1	Riadaresc	Coregone lavarello	37-50 mm	150 maglie	750 metri	Proibito durante il divieto dei coregoni, salvo la possibilità di utilizzarlo a partire dal 10 gennaio con maglia ≥ 40 mm e ad una distanza di almeno 200 metri dalla riva.
1.2	Reet de bundela	Coregone bondella	32-35 mm	150 maglie	750 metri (1000 metri dal 24/01 al 15/07)	Proibito durante il divieto dei coregoni. La maglia 32-33 mm è consentita soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio per una lunghezza massima di 1000 metri.
1.3	Reet da siluro	Siluro	≥ 80 mm	70 maglie	750 metri	Valida fino al 31/12/2024 con le modalità di cui alla nota in coda alla presente tabella. Proibito durante il divieto del lucioperca. Durante il divieto della trota obbligo di posa ad almeno 200 metri da rive e foci.
2. RETI DA POSTA (1)						
2.1	Riadaresc reet de bundela	Coregoni Lucioperca	≥ 32 mm	150 maglie	500 metri	Proibito durante il divieto dei coregoni. La maglia 32-33 mm è consentita soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio. Lo sviluppo lineare della singola tesa o ancoraggio non può superare i 250 metri. Durante il periodo di protezione del pesce persico obbligo di posa su fondali di profondità superiore a 20 metri e obbligo di ancorare la rete ad entrambe le estremità.
2.2	Gardonera	Gardon	24-30 mm	150 maglie	150 metri	Consentita solo durante il divieto del persico. Ogni gavittello o “segno” non può avere più di 3 metri di corda. La rete deve essere sollevata dal fondo di almeno 4 metri e ancorata a partire dalla corona verso il largo perpendicolarmente alla riva.
3. RETI DA FONDO						
3.1	Voltana	Pesce persico	25-28 mm	30 maglie	360 metri	Proibito durante il divieto del persico. Durante il periodo di divieto del coregone obbligo di posare la rete a profondità comprese tra i 10 e i 45 metri.
3.2	Reet de bundela	Bondella	32-43 mm	75 maglie	500 metri	Proibito durante il divieto dei coregoni. La maglia 32-33 mm è ammessa soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio. Durante il periodo di protezione del pesce persico obbligo di posa su fondali di profondità superiore a 30 metri.
3.3	Reet de pes bianc	Lucioperca	≥ 48 mm	50 maglie	500 metri	Proibito durante il divieto del lucioperca. Obbligo di posa su fondali superiori a 20 metri dal 15 al 31 marzo.
4. TREMAGLI						
4.1	Tremaglio per persico	Persico Bottatrice Gardon	25-28 mm	2 metri	250 metri	Proibito durante il divieto del pesce persico e dei coregoni.
4.2	Tremaglio per luccio	Luccio Lucioperca	≥ 45 mm	2 metri	250 metri	Proibito durante il divieto del luccio, del lucioperca e dei coregoni.
5. BERTOVELLI (2)						
	Bertovello	Specie varie	-	-	Diametro massimo 0,8 metri	Durante il periodo di protezione di luccio, tinca, carpa e pesce persico, obbligo di posa a profondità superiori a 30 metri.

- (1) Nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo, ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di 1500 metri complessivi di reti della categoria “volante” e “da posta”.

Per quanto riguarda le reti volanti ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di due tese, nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo.

L'impiego dell'attrezzo denominato “Reet da siluro” deve essere considerato a titolo di sperimentazione temporanea e viene concesso mediante autorizzazioni nominali con validità annuale rilasciata dal Commissariato per la pesca del proprio Stato. I pescatori intenzionati a partecipare alla sperimentazione sono tenuti ad annunciarsi al Commissariato per la pesca del proprio Stato entro il 10 dicembre dell'anno precedente. L'uso delle reti concesse dal provvedimento estensivo è vincolato alla raccolta e alla comunicazione dei seguenti dati per la rete in questione (anche in assenza di catture): data di posa, profondità, metri di rete posata, catture effettuate (separazione del pescato per specie, in kg), secondo le modalità definite dal Commissariato per la pesca del proprio Stato. Ad esclusione del primo anno di sperimentazione, il rilascio dell'autorizzazione alle pesche sperimentali con “reet da siluro” è sempre vincolato alla consegna al Commissariato per la pesca del proprio Stato dei dati delle pesche effettuate nell'anno precedente.

- (2) Ciascun pescatore potrà avere contemporaneamente in posa un massimo di 10 bertovelli.

Tabella 3 – Attrezzi dilettantistici consentiti nelle acque del Lago Maggiore o Verbano.

<i>ATTREZZO</i>	<i>Specie di riferimento</i>	<i>Limitazioni stagionali e altre prescrizioni</i>
-----------------	------------------------------	--

PESCA DA BARCA O DA RIVA

Canna da pesca, con o senza mulinello	Varie specie	E' consentito l'uso massimo di due canne per pescatore, con un numero di esche complessivo non superiore a 10.
---------------------------------------	--------------	--

PESCA A TRAINA (1)

Canna, con o senza downrigger con o senza derivatore (sideplaner)	Varie specie	Consentite 6 canne per imbarcazione. Per ogni canna è consentito l'aggancio di un singolo derivatore e una sola esca. Durante il divieto della trota, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza inferiore a 18 cm. Durante il divieto del luccio, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza superiore a 18 cm.
Molagna (tirlindana da trota)	Trota	Proibito durante il divieto della trota.
Tirlindana	Pesce persico	Proibito durante il divieto del persico. Consentito un massimo di 8 esche per tirlindana.
Cavedanera, cane (sia emerso che sommerso)	Trota	Consentito un massimo di: - 8 esche in caso di utilizzo di una sola cavedanera (o cane); - 6 esche per singolo attrezzo in caso di utilizzo contemporaneo di due cavedanere (o cani). Proibito durante il divieto della trota.

CATTURA DI PESCI DA ESCA (2)

Bilancino	Pesce da esca	La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non deve superare la lunghezza di 1,5 metri. Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dell'imbarcazione. Proibito da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dello spuntar del sole.
Nassetta	Pesce da esca	La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm.
Bottiglia	Pesce da esca	Nessuna specifica.

- (1) Per quanto riguarda la pesca a traina è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per imbarcazione, nel rispetto delle eventuali limitazioni di ogni singolo attrezzo.
- (2) Il bilancino, la nassetta e la bottiglia possono essere utilizzati esclusivamente per la cattura dei "pesci da esca", che devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore.
Gli esemplari di specie proibite così come le specie consentite catturate durante il periodo di divieto o che non raggiungono la misura minima devono essere immediatamente liberati.

TITOLO 3°
DISPOSIZIONI PER IL LAGO DI LUGANO o CERESIO

**Tabella 4 – Periodi di divieto nel Lago di Lugano o Ceresio.
 Inizio e termine alle ore 12.00 dei giorni indicati.**

<i>Specie</i>	<i>Periodo di divieto</i>	
Trota nel lago	dal 26 settembre	al 20 dicembre
Salmerino	dal 15 novembre	al 24 gennaio
Coregone lavarello ..	dal 1° dicembre	al 31 gennaio
Luccio	dal 15 marzo	al 30 aprile
Pesce persico	dal 1° aprile	al 31 maggio
Lucioperca	dal 1° aprile	al 31 maggio
Persico trota	dal 1° maggio	al 30 giugno
Agone	dal 15 maggio	al 15 giugno
Barbo	dal 15 maggio	al 15 giugno
Carpa	dal 1° giugno	al 30 giugno
Tinca	dal 1° giugno	al 30 giugno
Alborella	SPECIE PROTETTA	
Temolo	SPECIE PROTETTA	
Pigo	SPECIE PROTETTA	
Anguilla	SPECIE PROTETTA	
Savetta.....	SPECIE PROTETTA	
Storioni autoctoni.....	SPECIE PROTETTA	
Gambero autoctono	SPECIE PROTETTA	

Tabella 5 – Attrezzi professionali consentiti nelle acque del Lago di Lugano o Ceresio.

<i>Attrezzo</i>	<i>Specie di riferimento</i>	<i>Maglia minima</i>	<i>Altezza massima</i>	<i>Lunghezza massima</i>	<i>Limitazioni stagionali e altre prescrizioni</i>	
1. RETI VOLANTI (1)						
1.1	Riadaresc	Coregone lavarello	≥40 mm	150 maglie	750 metri	Proibito durante il divieto dei coregoni, salvo la possibilità di utilizzarlo a partire dal 20 dicembre con maglia ≥50 mm e ad una distanza di almeno 100 m dalla riva.
1.2	Pantera	Agone	28-37 mm	200 maglie	500 metri	Proibito durante il divieto dell'agone. Ogni gavitello o "segno" non può avere più di 3 metri di corda.
2. RETI DA POSTA (1)						
2.1	Riadaresc	Coregone Lucioperca	≥40 mm	150 maglie	500 metri	Proibito durante il divieto dei coregoni, salvo la possibilità di utilizzarlo a partire dal 20 dicembre con maglia ≥50 mm e ad una distanza di almeno 100 m dalla riva. Obbligo di posa a non meno di 100 metri dalla riva durante il divieto del lucioperca.
2.2	Pantera	Agone Gardon	28-37 mm	200 maglie	500 metri	Proibito durante il divieto dell'agone e del coregone. Ogni gavitello o "segno" non può avere più di 3 metri di corda. Durante il divieto del persico la rete deve essere sollevata dal fondo di almeno 4 metri e ancorata ad entrambe le estremità a partire dalla corona verso il largo perpendicolarmente alla riva
3. RETI DA FONDO						
3.1	Voltana	Persico	28-40 mm	100 maglie	500 metri	Proibito durante il divieto del persico. Durante il periodo di protezione del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.
3.2	Antanella	Luccio Lucioperca Carpa Tinca	≥45 mm	70 maglie	500 metri	Proibito durante il divieto del luccio e del lucioperca. Durante il periodo di divieto del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.
4. TREMAGLI						
4.1	Tremaglio per persico	Persico Bottatrice Gardon	28-40 mm	2 metri	500 metri	Proibito durante il divieto del pesce persico. Durante il periodo di protezione del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.
4.2	Tremaglio per tinca carpa luccio	Luccio Lucioperca Tinca Carpa	≥45 mm	2 metri	500 metri	Proibito durante il divieto del luccio e del lucioperca. Durante il periodo di protezione del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.
5. BERTOVELLI (2)						
	Bertovello	Specie varie	-	2 metri	Diametro massimo 0,8 metri	Durante il periodo di protezione di luccio, tinca, carpa e pesce persico, obbligo di posa a profondità superiori a 30 metri.

(1) Nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo, ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di 1000 metri complessivi di reti delle categorie "volante" e "da posta".

Per quanto riguarda le reti volanti ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di due tese, nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo.

(2) Ciascun pescatore potrà avere contemporaneamente in posa un massimo di 10 bertovelli.

Tabella 6 – Attrezzi dilettantistici consentiti nelle acque del Lago di Lugano o Ceresio.

<i>ATTREZZO</i>	<i>Specie di riferimento</i>	<i>Limitazioni stagionali e altre prescrizioni</i>
-----------------	------------------------------	--

PESCA DA BARCA O DA RIVA

Canna da pesca, con o senza mulinello	Varie specie	E' consentito l'uso massimo di due canne per pescatore, con un numero di esche complessivo non superiore a 10.
---------------------------------------	--------------	--

PESCA ALLA TRAINA (1)

Canna, con o senza downrigger con o senza derivatore (sideplaner)	Varie specie	Consentite 6 canne per imbarcazione. Per ogni canna è consentito l'aggancio di un singolo derivatore e una sola esca. Durante il divieto della trota, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza inferiore a 18 cm. Durante il divieto del luccio, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza superiore a 18 cm. L'utilizzo di canne con derivatore contemporaneamente alla cavedanera (cane) è vietato.
Molagna (tirlindana da trota)	Trota	Proibito durante la chiusura della pesca alla trota
Tirlindana	Pesce persico	Proibito durante il divieto del persico. Consentito un massimo di 8 esche per tirlindana.
Cavedanera, cane (sia emerso che sommerso)	Trota	Consentito l'utilizzo di una sola cavedanera, con un massimo di 8 esche. Proibito durante il divieto della trota.

CATTURA DI PESCI DA ESCA (2)

Bilancino	Pesce da esca	La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non deve superare la lunghezza di 1,5 m. Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dell'imbarcazione. Proibito da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dello spuntar del sole.
Nassetta	Pesce da esca	La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm.
Bottiglia	Pesce da esca	Nessuna specifica.

- (1) Per quanto riguarda la pesca a traina è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per imbarcazione, nel rispetto delle eventuali limitazioni di ogni singolo attrezzo.
- (2) Il bilancino, la nassetta e la bottiglia possono essere utilizzati esclusivamente per la cattura dei "pesci da esca", che devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore.
Gli esemplari di specie proibite così come le specie consentite catturate durante il periodo di divieto o che non raggiungono la misura minima devono essere immediatamente liberati.

TITOLO 4°

DISPOSIZIONI PER IL FIUME TRESA

Art. 1 *(Disposizioni per la pesca e modalità vietate)*

Per le sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, il Fiume Tresa, ai fini della gestione del popolamento ittico, può essere classificato come un corso d'acqua con vocazione prevalente a ciprinidi. Tuttavia, in dipendenza dell'andamento stagionale e alle vicende climatiche annuali, il Fiume Tresa può accogliere anche un popolamento a salmonidi anche per il completamento degli impianti che ormai consentono il libero transito dei pesci tra i due laghi.

Art. 2 *(Periodi di divieto)*

La pesca è consentita durante tutto l'anno nel rispetto dei periodi di divieto per le singole specie ittiche.

Tali divieti sono così determinati: nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di Creva e nel bacino artificiale stesso, valgono quelli stabiliti dal Regolamento di Applicazione per il Lago di Lugano o Ceresio (Tabella 4); nel tratto a valle dello sbarramento della diga e fino alla foce, valgono quelli definiti dallo stesso Regolamento per il Lago Maggiore o Verbano (Tabella 1).

Nel caso della trota (qualsiasi specie), il periodo di divieto è fissato dal 30 settembre al 15 marzo per l'intero fiume, vale a dire dal ponte della Dogana di Ponte Tresa fino alla foce nel Lago Maggiore o Verbano.

Art. 3 *(Inizio e fine dei divieti)*

I periodi di divieto per ciascuna specie ittica hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00 dell'ultimo giorno.

Art. 4 *(Attrezzi di pesca consentiti)*

Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva, la pesca è consentita esclusivamente con l'utilizzo di una sola canna per pescatore, armata con un massimo di 5 ami.

Limitatamente al tratto compreso tra il Ponte della Dogana e la Chiusa di regolazione delle acque, è altresì consentita la pesca con gli attrezzi della categoria "Cattura di pesci da esca" (Bilancino, Nassetta, Bottiglia) secondo le modalità e le limitazioni previste nella Tabella 6 del presente Regolamento.

Art. 5 *(Modalità di pesca vietate)*

Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva, è sempre vietato:

- l'impiego come esca di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo;
- ogni forma di pasturazione.

Art. 6
(Catture massime giornaliere)

Le catture massime giornaliere consentite per pescatore sono costituite da tre capi complessivi di Salmonidi, nonché da un massimo di 5 chilogrammi per le altre specie, fatta eccezione per la specie *Rutilus rutilus* (“gardon”). I limiti fissati possono essere superati solo nel caso di cattura di un esemplare di dimensioni eccezionali.

Art. 7
(Pesca notturna)

Limitatamente al tratto compreso tra il Ponte della Dogana e la Chiusa di regolazione delle acque, è permessa la pesca notturna con una sola canna per pescatore, armata con un massimo di 5 ami. La pesca notturna è inoltre consentita, esclusivamente per anguilla e bottatrice, soltanto nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di Creva fino al ponte di ferro in località Biviglione e nel bacino artificiale stesso.

Art. 8
(Specie protette e misure minime)

Non possono essere catturati e trattenuti esemplari delle specie sotto elencate con misure inferiori a quelle indicate per ciascuna di esse:

trota fario	24 cm	persico trota	20 cm
trota lacustre	40 cm	lucio perca.....	40 cm
salmerini	25 cm	tinca.....	25 cm
coregoni	30 cm	carpa.....	30 cm
luccio	45 cm	barbo	20 cm
pesce persico.....	18 cm		

La pesca di alborella, temolo, pigo, anguilla, savetta, storioni autoctoni e gamberi autoctoni e trota marmorata è vietata.

Art. 9
(Disposizioni finali)


Per quanto non esplicitamente indicato, si rimanda a quanto disposto nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel presente Regolamento di Applicazione, nonché nel Regolamento per le semine nelle acque italo-svizzere.

TITOLO 5°

DESCRIZIONE E MODO D'USO DELLE RETI


Reti della categoria "BEDINA"

Rete sprovvista di un vero sacco, che viene però a formarsi per il modo in cui essa è usata. E' una rete verticale che porta in alto numerosi galleggianti disposti a circa 8 cm l'uno dall'altro. Ha maglie di differenti grandezze a seconda delle dimensioni dei pesci che si intendono catturare. La pesca viene effettuata disponendo la rete a cerchio, indi riavvicinandone il fondo sino a formare una specie di catino e, infine, sollevandola in barca.




Reti della categoria "VOLANTE"

Rete montata a mezza maglia che porta superiormente dei galleggianti che servono anche da segnali ed inferiormente degli anelli di metallo oppure della corda piombata. Si leva partendo da un solo capo.




Reti della categoria “DA POSTA”

Rete di struttura identica a quella della categoria "volante", recante superiormente dei galleggianti che servono anche da segnali ed inferiormente degli anelli di metallo oppure della corda piombata. Si leva partendo da un solo capo. Viene ancorata o frenata, ma non può essere posta a fondo, bensì ad una altezza minima dallo stesso di 2 m.




Reti della categoria “DA FONDO”

Rete montata a mezza maglia che porta superiormente dei galleggianti di profondità ed inferiormente degli anelli o delle corde piombate che vengono a contatto con il fondo.



Reti della categoria "TRAMAGLIO"

Il tramaglio è costituito da tre reti strettamente affiancate, di cui quella intermedia "molto ricca" e a maglie più strette. La rete porta superiormente dei galleggianti ed è zavorrata inferiormente; viene collocata a fondo a mezzo di una barca e levata a partire da un solo capo.




TITOLO 6°

DESCRIZIONE E MODO D'USO DEGLI STRUMENTI PER LA PESCA A TRAINA


Per pesca al traino si intende una tecnica di pesca sportiva in movimento che consiste nel navigare trainando mediante l'impiego di attrezzi specifici una lunga lenza armata di amo o ami muniti di esche vive o artificiali. Per la navigazione nella zona rivierasca interna e per gli appositi segnali da apporre sul natante, si rinvia alle normative nazionali e internazionali sulla navigazione.

Strumenti della categoria "CANNA"

Canna munita di mulinello, applicata allo scafo dell'imbarcazione mediante apposito supporto e facilmente rimovibile per essere manovrata dal pescatore in caso di cattura. Dalla canna parte un filo alla cui estremità viene fissata una singola esca. Il campo d'azione dell'esca può essere spostato orizzontalmente rispetto all'asse di navigazione mediante un sideplaner derivatore, applicato sul filo a distanza variabile tra la punta della canna e l'esca stessa. Il campo d'azione dell'esca può venire spostato in profondità mediante l'applicazione di pesi direttamente sul filo del mulinello, oppure grazie all'impiego di un downrigger e di un sistema di rilascio in caso di abboccata (clipper).



Canna con sideplaner derivatore




Canna con downrigger

Strumenti della categoria “MOLAGNA”

Strumento costituito da una ruota, burlone, rullo o altro genere di avvolgitore fissato all'imbarcazione, al quale è attaccato un filo maestro e all'estremità di quest'ultimo un singolo piombo di peso variabile. Le esche sono generalmente trattenute da fili di lunghezza variabile (alcuni metri), detti code o braccioli. I braccioli sono fissati a intervalli più o meno regolari sul filo maestro tra la ruota e il peso terminale. Generalmente sono impiegate ogni sorta di esca di medie-grosse dimensioni. A volte, sul filo maestro viene applicato un galleggiante “siluro” per distanziare le esche dietro al natante.



Molagna semplice



Molagna con galleggiante


Strumenti della categoria "TIRLINDANA"

Strumento costituito da una ruota, burlone, rullo o altro genere di supporto fissato alla barca oppure trattenuto a mano dal pescatore. Al supporto è attaccato un filo maestro, sulla cui lunghezza sono fissati dei piccoli piombi a distanze regolari. All'estremità del filo maestro non è presente un peso principale di grosse dimensioni. Le esche sono generalmente attaccate sulla parte terminale o all'estremità del filo maestro e non sono distanziate da quest'ultimo mediante lunghi fili assimilabili a code o braccioli. Generalmente sono impiegate ogni sorta di esca di piccole-medie dimensioni. Oltre al movimento attivo della barca, il pescatore generalmente incrementa l'azione di pesca mediante manovre a strappo con la mano.



Strumenti della categoria “CAVEDANERA (CANE)”

Strumento costituito da una ruota, rullo, burlone o altro genere di avvolgitore fissato alla barca, su di un palo principale o direttamente allo scafo, dal quale parte un filo maestro che trattiene alla propria estremità un barchino divaricatore chiamato cavedanera o cane. Le esche sono generalmente trattenute da fili di lunghezza variabile (alcuni metri), detti code o braccioli. Le code sono fissate a intervalli più o meno regolari sul filo maestro tra l'imbarcazione e la cavedanera, a volte una coda viene applicata direttamente anche sulla cavedanera stessa invece che sul filo maestro. Sulla stessa imbarcazione possono essere impiegate contemporaneamente una o due cavedanere (una per lato), a seconda del lago. Generalmente sono impiegate ogni sorta di esca di medie-grosse dimensioni. La cavedanera e il filo maestro possono trovarsi a lavorare sia in superficie che sott'acqua, a seconda delle caratteristiche tecniche degli strumenti e dei pesi applicati dal pescatore.



APPENDICE

ATTREZZI DI PESCA PROFESSIONALI NON PIÙ UTILIZZATI O PROIBITI A TEMPO INDETERMINATO DALLA COMMISSIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

LAGO MAGGIORE o VERBANO

N°	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm (1)	Lunghezza massima in m (2)	Altezza massima in maglie o m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
----	-------------	-------------------	----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	---

1. Reti della categoria “BEDINA” (3)

	Bedina	Rialone	Trota, Coregone	34	200	700 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto dei coregonidi. ➤ Proibita durante il divieto della trota, fino ad una distanza di 100 m dai cartelli indicatori posti agli imbocchi e agli sbocchi dei fiumi o fino ai limiti fissati mediante gavittelli. ➤ Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione.
	Bedina	Riaa, Riaa d'agon	Agone	24-26	150	1050 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto dell'agone, del pesce persico e dei coregonidi. ➤ Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione.
	Bedina	Bedina	Alborella	10-13	120	1400 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto della alborella. ➤ E' sempre vietato l'uso da imbarcazione ancorata. ➤ Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione.

2. Reti delle categorie “VOLANTE” e “DA POSTA”

	Volante e da posta	Pantera	Agone	24-30	500	150 maglie	➤ Proibita fino a nuovo provvedimento perchè dannosa al popolamento a coregonidi.
	Volante e da posta	Realino	Alborella	10-13	120	400 maglie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto della alborella. ➤ L'ancoraggio è permesso ad almeno 50 m al largo della corona. ➤ Proibita da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. ➤ Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione.

3. Reti della categoria “DA FONDO” (5)

	Rete da fondo	Reet da agon	Agone	26-30	200	50 maglie	➤ Consentita esclusivamente dal 15 giugno al 30 settembre.
--	---------------	--------------	-------	-------	-----	-----------	--

4. Reti della categoria “TRAMAGLIO” (6)

	Tramaglio	Tremagina	Alborella	Mantello 120-300 Velo 10-13	25	1,0 m	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita durante il divieto dell'alborella. ➤ Da usare solo al salto, singolarmente. ➤ Vietato l'uso in posa. ➤ Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione, che potrà essere assunto previa verifica dell'avvenuto riequilibrio del popolamento di alborelle nel lago.
--	-----------	-----------	-----------	--------------------------------	----	-------	--

6. Attrezzi della categoria “SPADERNA”

	Spaderna	Lignola	Anguilla, Tinca, Pesce Persico	Con 300 ami per imbarcazione al massimo			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proibita con l'esca viva (pesci) durante il divieto del pesce persico. ➤ Proibita a causa della protezione dell'anguilla.
--	----------	---------	--------------------------------	---	--	--	--

10. Attrezzi della categoria “CANNA”

	Lanzettera	Lanzetera	Alborella	Con trenta lanzette al massimo.			➤ Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione.
--	------------	-----------	-----------	---------------------------------	--	--	--

APPENDICE

ATTREZZI DI PESCA PROFESSIONALI NON PIÙ UTILIZZATI O PROIBITI A TEMPO INDETERMINATO DALLA COMMISSIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

LAGO DI LUGANO o CERESIO

N°	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm (1)	Lunghezza massima in m (2)	Altezza massima in maglie o m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
1. Reti della categoria "BEDINA"							
	Bedina						➤ Solo con autorizzazione speciale, che ne definisca anche le caratteristiche.
2. Reti delle categorie "VOLANTE" e "DA POSTA" (3)							
	Volante e da posta	Varionera	Alborella	10-14	500	7,5 m	➤ Proibita durante il divieto della alborella.
4. Reti della categoria "TRAMAGLIO" (5)							
	Tramaglio	Tramagin	Alborella	Mantello 120-300 Velo 6-10	50	1,0 m	➤ Vietato l'uso in posa. Da usare solo al salto, singolarmente. ➤ Proibita durante il divieto dell'alborella.
5. Attrezzi della categoria "SACCO"							
	Sacco	Sac	Bottatrice	Di juta o grossa tela o altre fibre			
7. Attrezzi della categoria "SPADERNA"							
	Spaderna	Lignola	Anguilla Persico Tinca, ecc.	Con 300 ami per imbarcazione al massimo			➤ Proibita con l'esca viva (pesci) durante il divieto del pesce persico. ➤ Proibita a causa della protezione dell'anguilla.
11. Attrezzi della categoria "CANNA"							
	Lanzettera	Lanzetera	Alborella	Con trenta lanzette al massimo.			➤ Proibito fino a nuovo provvedimento della Commissione. ➤ Proibita durante il divieto della alborella. ➤ Consentita esclusivamente durante gli orari stagionali disposti dalle Autorità competenti dei due Stati.